

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 30 aprile, 2 e 3 maggio 2007

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
PARTE STRAORDINARIA - PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 30 (Controllo Contabile) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifiche dello Statuto sociale di seguito illustrate.

L'Assemblea di Banca Intesa del 1° dicembre 2006 - che ha approvato l'operazione di fusione di Sanpaolo Imi in Banca Intesa - ha deliberato l'adozione dello Statuto della nuova Banca che, nel prevedere il sistema dualistico di amministrazione e controllo, già teneva in considerazione le novità previste dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (c.d. Legge sul Risparmio). Questa ha introdotto tra l'altro alcune disposizioni con l'obiettivo di offrire maggiore spazio alle minoranze e agli amministratori indipendenti nonché di aumentare la trasparenza dell'informativa societaria.

Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 (c.d. Decreto Pinza), finalizzato al coordinamento e all'adeguamento, tra l'altro, del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza alle disposizioni introdotte dalla citata Legge.

Al riguardo, si evidenzia che, mentre alcune delle norme in parola dettano precetti direttamente e immediatamente applicabili, altre disposizioni richiedono un adeguamento statutario da parte della Società la quale, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 303/2006, deve modificare il proprio Statuto entro il 30 giugno 2007.

Entro la fine del corrente mese la Consob dovrebbe altresì emanare una nuova normativa regolamentare attuativa di talune disposizioni della Legge sul Risparmio, riguardante, tra l'altro, la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti.

Avuto riferimento a tutto quanto premesso, si ritiene opportuno proporre di apportare allo Statuto sociale alcune modificazioni finalizzate ad uniformarne, anche formalmente, il contenuto ai predetti interventi riformatori nonché suggerite dalle

esigenze emerse con la concreta applicazione, nel corso dei primi mesi dell'anno, del nuovo Statuto della Banca.

Tra le modifiche correlate all'entrata in vigore della Legge sul Risparmio e del Decreto Pinza, si segnalano quelle riguardanti il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione da parte dell'Assemblea, con la previsione della proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza (art. 7); l'inserimento, fra le materie di esclusiva competenza del Consiglio di Gestione, della vigilanza ai sensi dell'art. 154 bis del Testo unico della Finanza (art. 17.2 lett. i); la previsione dei requisiti di professionalità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art.20).

Per quanto concerne la rappresentanza delle minoranze nell'organo di controllo, in conformità agli emanandi Regolamenti Consob, si è prevista la soglia minima di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste (dello 0,5% ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente), un nuovo procedimento di deposito e di pubblicità delle liste dei candidati nonché un richiamo alle norme di legge volte ad assicurare l'effettiva assenza di collegamento tra la lista di maggioranza e di minoranza (art. 23).

In merito ai limiti al cumulo degli incarichi, in considerazione del venir meno dell'obbligo di previsione statutaria degli stessi, si sono eliminati i limiti a suo tempo stabiliti e si è effettuato un semplice rinvio alla normativa di legge e regolamentare vigente (art. 23.10).

Tra le modifiche correlate alla concreta applicazione, nel corso dei primi mesi dell'anno, del nuovo Statuto della Banca, si segnalano l'integrazione del numero dei componenti il Comitato per il Controllo istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza ed il conseguente aumento del numero dei componenti il Comitato stesso iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 25.4).

In merito ai requisiti dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, dalle modifiche da ultimo citate consegue la necessità di aumentare il numero dei Consiglieri iscritti nel registro dei revisori contabili nonché di quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana (art. 22.1).

Per ragioni di correttezza operativa, si è infine inserita la previsione volta a ricomprendere la designazione dei componenti degli organi delle società controllate tra le deliberazioni che, ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto, possono essere assunte in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato.

* * *

In relazione a tutto quanto precede, si riporta di seguito il prospetto delle anzidette proposte di modifiche statutarie - contenente le relative motivazioni e i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare - e si invitano i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, come evidenziate nel citato prospetto.

<p>Articolo 7. Assemblea</p> <p>7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>7.3.- L'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23; 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-<i>decies</i> cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1, lettera d); 3) delibera sulla distribuzione degli utili; 4) <u>nomina e revoca la società incaricata della revisione contabile;</u> 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza; 6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza. <p>7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p>Articolo 7. Assemblea</p> <p>7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>7.3.- L'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23; 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-<i>decies</i> cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1, lettera d); 3) delibera sulla distribuzione degli utili; 4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza; 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza; 6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza. <p>7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Si adeguerebbe al nuovo disposto dell'art. 159 TUF la competenza dell'assemblea ordinaria in materia di conferimento e revoca dell'incarico di revisione, prevedendosi la proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza.</i></p> <p><i>Per maggiore organicità, si eliminerebbe dall'art. 30 dello Statuto il riferimento al parere del Consiglio di Sorveglianza per il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione, rinviando in materia alla disciplina di legge e di Statuto.</i></p>	
<p>17.2.- <u>Competenze non delegabili.</u></p> <p>Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:</p>	<p>17.2.- <u>Competenze non delegabili.</u></p> <p>Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:</p>

<p>a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1, lett. l) dello Statuto;</p> <p>b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;</p> <p>c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;</p> <p>d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;</p> <p>e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;</p> <p>f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;</p> <p>g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</p> <p>i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi;</p> <p>l) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;</p> <p>p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1 lettera l), nonché la deliberazione delle</p>	<p>a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1, lett. l) dello Statuto;</p> <p>b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;</p> <p>c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;</p> <p>d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;</p> <p>e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;</p> <p>f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;</p> <p>g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</p> <p>i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;</p> <p>l) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;</p> <p>p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1 lettera l), nonché la deliberazione delle</p>
---	--

<p>operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;</p> <p>r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;</p> <p>s) l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;</p> <p>t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.</p> <p>Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1 lettera l).</p> <p>Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.</p>	<p>operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;</p> <p>r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;</p> <p>s) l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;</p> <p>t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.</p> <p>Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1 lettera l).</p> <p>Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>In conformità al disposto dell'art. 154-bis TUF, si attribuirebbe al Consiglio di Gestione, in aggiunta al potere di nomina e di revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche il potere di vigilare affinché il Dirigente stesso disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei propri compiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</i></p>	
<p>18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio di Gestione diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto.</p>	<p>18.2 In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio di Gestione diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, nonché alla designazione dei componenti degli organi delle società</p>

<p>Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.</p> <p>Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.</p>	<p>controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso articolo.</p> <p>Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.</p> <p>Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Si tratta di una modifica giustificata da ragioni di correttezza gestionale, in caso di urgenza.</i></p>	
<p>Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.</p> <p>20.2.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.</p>	<p>Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.</p> <p>20.2 - Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società; deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:</p> <p>a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e</p> <p>b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative,</p> <p>maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.</p> <p>Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.</p> <p>20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.</p>

MOTIVAZIONE

In base alle previsioni dell'art. 154 bis TUF, che concedono in merito un'ampia autonomia, sono stati previsti i requisiti di professionalità del Dirigente preposto in considerazione dei compiti che tale Dirigente è chiamato a svolgere. Inoltre si riterrebbe di richiedere al Dirigente medesimo gli specifici requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno tre Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno quattro componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.1- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno **quattro** Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno **sei** componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

MOTIVAZIONE

Le modifiche dei requisiti dei componenti il Consiglio di Sorveglianza sono correlate all'integrazione del numero dei componenti il Comitato per il Controllo di cui all'art. 25.4 e sono giustificate dall'esigenza di disporre all'interno del Consiglio di almeno un componente ulteriore in possesso dei requisiti necessari rispetto a quelli stabilmente impegnati nel Comitato per il Controllo. Analogamente verrebbe incrementato di una unità il numero dei Consiglieri iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero.

La lista, a pena di decadenza, deve essere depositata presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e deve essere pubblicata in almeno due quotidiani nazionali.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo **0,5%**, ovvero la **diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente**, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. **Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei**

di cui almeno uno economico. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede legale della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza.

23.2.- *Votazione.*

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che

Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

d) sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

23.2.- *Votazione.*

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che

hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

23.5.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.6.- Consigliere nominato dalla minoranza.

Il Consigliere di minoranza è nominato secondo le disposizioni di legge e regolamentari, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 34 dello Statuto.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

23.10.- Incompatibilità.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di cinque incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti. L'operazione di sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale,

controllate (più incarichi, sino ad un massimo di cinque, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a cinque valgono per due). Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11. - Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12. - Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13. - Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11. - Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12. - Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13. - Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

MOTIVAZIONE

Al fine di assicurare che un membro effettivo dell'organo di controllo venga eletto dalla minoranza, si fisserebbe al livello minimo consentito allo Statuto dalla normativa la soglia di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati; verrebbe altresì previsto un nuovo procedimento di deposito delle liste dei candidati, volto a favorire la tempestività di presentazione e la completezza della relativa documentazione, nonché a rafforzare l'effettività della protezione offerta ai soci di minoranza, facendo salve comunque le ulteriori condizioni che sono prescritte dalla normativa.

In merito alla pubblicità delle liste dei candidati, si riterrebbe di non prevedere più la pubblicazione delle stesse sui quotidiani come onere dell'azionista, ma di rinviare alle previsioni della normativa nella prospettiva di garantire una diffusione delle informazioni uniforme con gli standard del mercato.

Riguardo alle incompatibilità, tenuto conto del regime pubblicitario in corso di adozione da parte della Consob in attuazione dell'art. 148 bis TUF (risultante ad esito delle modifiche apportate dalla Legge n. 262/05), si è ritenuto opportuno uniformare i limiti statuari al cumulo di incarichi a quelli regolamentari, allo scopo di evitare il sovrapporsi di criteri non omogenei rispetto alla normativa in fieri. La proposta, peraltro, facendo riferimento anche alla normativa statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, fa salvo il regime precedente per i consiglieri nominati nel corrente esercizio fino all'entrata in vigore della normativa di legge.

25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

Costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 3 (tre) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed almeno due di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi

25.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

Costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi

<p>momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.</p>	<p>momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.</p>
--	--

MOTIVAZIONE

L'integrazione del numero dei componenti il Comitato per il Controllo si giustifica alla luce dei molteplici compiti demandati a codesto Comitato. Al fine di mantenere la proporzione maggioritaria si riterrebbe altresì opportuno aumentare il numero dei componenti il Comitato iscritti nel registro dei revisori contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Articolo 30-Controllo Contabile.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge.

Il Consiglio di Sorveglianza esprime il proprio parere per il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione.

Articolo 30-Controllo Contabile.


Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

MOTIVAZIONE

Per maggiore organicità e in conformità al nuovo disposto dell'art. 159 TUF, si eliminerebbe il riferimento al parere del Consiglio di Sorveglianza per il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione, rinviando in materia alla disciplina di legge e di Statuto (si veda al riguardo la modifica proposta all'Articolo 7).

14 aprile 2007

per il Consiglio di Gestione
Il Presidente - Enrico Salza



INTESA SANPAOLO S.p.A.

*RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI*

*ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e dell'art. 25.1, lettera f), dello Statuto*

Signori Azionisti,

in via preliminare, Vi rammentiamo che a far data dal 1° gennaio 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito "Banca" e/o "Capogruppo"), già Banca Intesa S.p.A. (di seguito "Intesa"), in esito all'operazione di fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI S.p.A. (di seguito "Sanpaolo IMI") in Intesa ha adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo. Tale sistema prevede in particolare che il Consiglio di Sorveglianza eserciti le funzioni di controllo e di indirizzo strategico della Banca e che il Consiglio di Gestione eserciti le funzioni di gestione in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-*octies* e seguenti del codice civile e dall'art. 147-*ter* e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF"). In particolare, Vi rammentiamo che le disposizioni di legge citate e lo Statuto sociale attribuiscono, tra l'altro, al Consiglio di Sorveglianza le competenze in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Gestione e determinazione dei relativi compensi, approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 149 del TUF, nonché in materia di deliberare in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Banca e del Gruppo.

Nella prima riunione del Consiglio di Sorveglianza, tenutasi in data 2 gennaio 2007, il Consiglio stesso ha nominato gli attuali componenti del Consiglio di Gestione, il suo Presidente e Vice Presidente e ha fornito indicazioni in merito alla nomina del Consigliere Delegato da parte del Consiglio di Gestione. Nella medesima riunione il Consiglio di Sorveglianza ha altresì costituito i tre Comitati previsti dallo Statuto (Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo) nonché, sempre nel rispetto del disposto statutario, due ulteriori Comitati Tecnici (Comitato per il Bilancio e Comitato per le Strategie) con funzioni consultive rispetto al Consiglio di Sorveglianza.

Rimandiamo alla Relazione sul Governo Societario per una più dettagliata rappresentazione della composizione e delle funzioni assegnate agli Organi Sociali della Banca e ai Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

Vi segnaliamo che i doveri di vigilanza ed i poteri di controllo e di ispezione, che ora spettano al Consiglio di Sorveglianza, sino al 31 dicembre 2006 sono stati esercitati dai Collegi Sindacali di Intesa e di Sanpaolo IMI. Il Consiglio di Sorveglianza è, pertanto, tenuto in questa sede a riferire dell'attività svolta fino al 31 dicembre 2006 dai suddetti Collegi Sindacali sulla base delle evidenze documentali disponibili.

Ciò premesso, il Consiglio di Sorveglianza:

- a) rappresenta che i Collegi Sindacali di Intesa e di Sanpaolo IMI, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, hanno dato atto:

- i. di avere svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge secondo i principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenuto anche conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con le proprie Comunicazioni ed in particolare con la Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti;
 - ii. di aver partecipato alle riunioni delle Assemblee degli Azionisti, dei Consigli di Amministrazione e dei Comitati Esecutivi di Intesa e di Sanpaolo IMI tenutesi nel corso dell'anno 2006, ottenendo dagli Amministratori, anche nel rispetto del disposto dell'art. 150, comma 1, del TUF, periodiche informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalle due banche e dalle società dalle stesse controllate;
 - iii. di aver esercitato la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione mediante la partecipazione ai Consigli di Amministrazione e ai Comitati Esecutivi di Intesa e di Sanpaolo IMI, indagini dirette, periodici incontri con i rispettivi Amministratori Delegati, raccolta di dati e di informazioni dai Responsabili delle principali funzioni aziendali nonché delle Società di Revisione (rispettivamente, Reconta Ernst & Young S.p.A. per Intesa e PricewaterhouseCoopers S.p.A. per Sanpaolo IMI);
 - iv. di aver vigilato sull'adeguatezza della struttura organizzativa e dei sistemi di controllo interno e amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - v. di aver vigilato sulle concrete modalità di attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- b. fa presente, anche in relazione alla specifica competenza attribuitagli dalla legge e dallo Statuto in merito all'approvazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato:
- i. che il Consiglio di Gestione, tenuto conto che l'efficacia dell'operazione di fusione di Sanpaolo IMI in Intesa ha avuto effetto a far data dal 1° gennaio 2007, ha predisposto separati progetti di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 relativi a Intesa e a Sanpaolo IMI, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza con delibere in data 14 aprile 2007;
 - ii. di aver verificato l'osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti la formazione, l'impostazione e gli schemi di tali bilanci nonché dei relativi documenti di corredo, mediante controlli diretti e notizie acquisite dalle Società di Revisione;
 - iii. di aver ricevuto i progetti di bilancio di cui trattasi nel termine fissato dal Consiglio di Sorveglianza, in deroga a quello previsto dall'art. 2429, 1° comma, del codice civile;
 - iv. di aver appurato che le Relazioni sulla gestione per l'esercizio 2006, che accompagnano i predetti progetti di bilancio, sono conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti e illustrano in modo esauriente e con chiarezza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Intesa e di Sanpaolo IMI nonché dei rispettivi Gruppi e le caratteristiche di andamento della gestione durante il corso dell'esercizio.

Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 il Consiglio di Sorveglianza ha avviato, anche tramite il Comitato per il Controllo, le attività di vigilanza demandate dalla legge al Consiglio medesimo, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa e dei sistemi di controllo interno e amministrativo-contabile, al fine di valutarne l'adeguatezza alle dimensioni e alle esigenze aziendali.

Premesso quanto sopra – sulla base delle evidenze documentali relative all'attività istituzionale di controllo svolta nel 2006 dai Collegi Sindacali di Intesa e di Sanpaolo IMI – vengono di seguito elencate le specifiche indicazioni da fornire con la presente Relazione ai sensi dell'art. 153 del TUF, secondo l'ordine espositivo previsto dalla già citata Comunicazione Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001.

1. I Collegi Sindacali di Intesa e Sanpaolo IMI hanno acquisito informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalle due banche e dalle società da queste controllate e hanno svolto attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di adempimenti previsti per dette operazioni.

Sulla base delle informazioni acquisite è stato riscontrato che tali operazioni sono conformi alla legge e agli statuti sociali, rispettivamente, di Intesa e di Sanpaolo IMI e non sono manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o, comunque, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Con riferimento alle suddette operazioni, ricordiamo che la fusione tra Intesa e Sanpaolo IMI ha comportato, tra l'altro, una ridefinizione dei rapporti tra Intesa e Crédit Agricole S.A. (di seguito "CA"), azionista di Intesa e membro del relativo Patto di Sindacato. A tale riguardo, in data 11 ottobre 2006, è stato firmato un accordo che prevede:

- la cessione, da parte della Banca a CA, delle intere partecipazioni detenute nella Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (pari al 100% del capitale), per un corrispettivo pari a euro 3,8 miliardi, e nella Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (pari al 76,05% del capitale), per un corrispettivo pari a euro 836,5 milioni;
- il conferimento di 202 sportelli, appartenenti alla rete ex Intesa, a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e Banca Popolare FriulAdria S.p.A., per un corrispettivo di euro 1.330 milioni;
- nell'impossibilità di costituire una *joint venture* paneuropea nell'*asset management*, lo scioglimento dell'analoga *joint venture* domestica in CAAM SGR S.p.A., mediante l'esercizio di una opzione Call da parte della Banca, ovvero di un'opzione Put da parte del Gruppo Crédit Agricole, sulle attività riconducibili al 65% di Nextra Investment Management SGR S.p.A. che era stato ceduto da Intesa al Gruppo Crédit Agricole nel dicembre 2005; il corrispettivo pattuito è pari al prezzo pagato per tale cessione nel dicembre 2005 diminuito dei dividendi incassati nel frattempo dal Gruppo Crédit Agricole e aumentato per il *cost of equity* maturato nel periodo;
- il mantenimento per tre anni degli attuali accordi nel credito al consumo, relativamente alla rete del Gruppo Intesa *ante* fusione; al termine di tale periodo, le parti riconsidereranno la struttura proprietaria di Agos S.p.A., *joint venture* tra Intesa e CA nel settore specifico, e sarà esercitabile un'opzione Put&Call per la cessione a CA del 49% detenuto in Agos S.p.A. dalla Banca.

La valutazione di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. e dei 202 sportelli oggetto di conferimento è risultata in linea con i multipli di mercato di transazioni comparabili ed è stata confermata dalle analisi svolte da un esperto indipendente nominato da Intesa.

La cessione di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. è stata perfezionata con efficacia 1° marzo 2007, mentre il conferimento di tutti gli sportelli bancari avverrà entro il 1° luglio 2007.

Per quanto concerne l'accordo nel settore dell'*asset management*, la Banca e CA – preso atto delle indicazioni fornite in data 20 dicembre 2006 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – in data 19 marzo 2007 hanno concordato lo scioglimento della *joint venture*.

In relazione al citato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca è altresì tenuta allo scorporo di un ramo d'azienda inerente l'attività di *bancassurance* e alla cessione di ulteriori 197 sportelli, tuttora in fase di perfezionamento.

Per quanto concerne invece le operazioni di maggior rilievo riferite a Sanpaolo IMI, segnaliamo che, a conclusione del processo di privatizzazione posto in essere dal Ministero delle Finanze egiziano, nel dicembre 2006 è stato perfezionato l'acquisto dell'80% del capitale della Bank of Alexandria, terza banca egiziana. Il corrispettivo pattuito per la transazione è stato pari a euro 1.269,6 milioni.

Infine evidenziamo le attività di verifica e controllo effettuate dai Collegi Sindacali di Intesa e di Sanpaolo IMI in merito alla regolarità dei processi posti in essere dai competenti Organi aziendali nell'impostazione e nell'esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Intesa.

2. Non sono state riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, parti correlate o infragruppo suscettibili di dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli Azionisti di minoranza.
3. Nelle Relazioni sulla gestione e nelle Note integrative concernenti i progetti di bilancio d'impresa e quelli consolidati al 31 dicembre 2006 di Intesa e di Sanpaolo IMI, il Consiglio di Gestione della Banca ha adeguatamente segnalato ed illustrato le principali operazioni con terzi, con parti correlate o infragruppo, descrivendone le caratteristiche. Vi segnaliamo inoltre che sia Intesa sia Sanpaolo IMI avevano adottato specifiche procedure organizzative di Gruppo, volte ad assicurare che tali operazioni venissero compiute in modo trasparente, conforme alla legge e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Infine, evidenziamo che, tenuto anche conto delle competenze assegnate al Comitato per il Controllo, la Banca ha avviato nei primi mesi del 2007 una revisione della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate del Gruppo, oggetto di uno specifico Regolamento interno, al fine di adattarne ulteriormente il funzionamento alle competenze decisionali del Consiglio di Gestione e al ruolo di controllo assegnato al Comitato in adesione alle raccomandazioni dell'edizione del marzo 2006 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

4. Le Relazioni delle Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A., rilasciate in data 29 marzo 2007, sui bilanci d'impresa e consolidati al 31 dicembre 2006 di

Intesa e di Sanpaolo IMI non contengono rilievi. Detti documenti richiamano inoltre quanto illustrato nelle Relazioni sulla Gestione riguardo l'operazione di fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Intesa.

5. Per quel che riguarda le denunce ex art. 2408 del codice civile, pervenute a Intesa e a Sanpaolo IMI nel corso del 2006, rappresentiamo quanto segue:

Intesa

- in data 8 luglio 2006 l'azionista Carlo Fabris, in tema di rilascio di certificazioni per l'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali relativamente a tutti i titoli dal medesimo detenuti in deposito presso la banca, ha denunciato: (i) l'indisponibilità della banca a rilasciare tali certificazioni con durata eccedente i 90 giorni, (ii) il mancato rilascio delle menzionate certificazioni entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta, come invece stabilito dall'art. 34 del Regolamento Consob n. 11768/1998 e successive modificazioni, (iii) l'addebito di commissioni dall'Esponente stesso ritenuto non dovuto.

Risulta che il Collegio Sindacale di Intesa, esperite le verifiche di competenza, abbia accertato: quanto al punto (i), la coerenza del comportamento della banca con il dettato dell'art. 33 del richiamato Regolamento (come modificato dalla Delibera Consob n. 14955/2005) e con la tempistica necessaria in concreto ad effettuare l'ispezione dei libri sociali; quanto al punto (ii), che, a seguito di una verifica sulle procedure, il rilascio delle certificazioni in argomento è effettivamente avvenuto oltre il termine previsto; quanto al punto (iii), lo storno dell'importo addebitato a titolo di commissioni;

- in data 24 novembre 2006 l'azionista Francesco Rimbotti, riferendosi all'operazione di compravendita sul Warrant Put IntesaBCI posta in essere da due dirigenti della banca il 28 dicembre 2001 e alla conseguente sentenza di condanna degli stessi per aggiottaggio manipolativo emessa dal Tribunale di Milano, ha presentato denuncia con la quale chiede: (i) quale influenza abbia avuto il reato sui bilanci relativi all'esercizio 2001 e successivi; (ii) quale conoscenza del reato vi sia stata in capo alla struttura di vertice della Banca; (iii) chi effettivamente provvederà a versare a Consob l'importo di euro 6 milioni e come saranno informati i Soci del relativo pagamento.

Il Collegio Sindacale di Intesa, che aveva costantemente seguito la vicenda sin dal 2002, ha accertato: quanto al punto (i), che l'operazione, pur comportando una diminuzione del prezzo del Warrant, non ha avuto sostanziali effetti nel biennio 2001-2002 poiché, a fronte di una minor svalutazione del titolo nel 2001, si è dovuto procedere ad una svalutazione maggiore dello stesso nel 2002 per un importo sostanzialmente corrispondente; l'impatto economico sui bilanci nel biennio 2001-2002 è stato pertanto nullo e non è risultato determinante ai fini della distribuzione del dividendo; quanto al punto (ii), che l'operazione rientrava nella competenza decisionale del responsabile della funzione interessata e, pertanto, la relativa decisione è stata assunta esclusivamente dallo stesso; quanto al punto (iii), che Intesa è totalmente estranea alla sentenza e, infatti, non è stata citata nel procedimento quale responsabile civile né è possibile che ciò avvenga; si precisa pertanto a tale riguardo che il pagamento delle relative sanzioni pecuniarie sarà esclusivamente a carico dei suddetti due ex-dirigenti;

- in data 1° dicembre 2006, nel corso dell'Assemblea di Intesa, l'azionista Salvo Cardillo ha formulato denuncia ex art. 2408 del codice civile assumendo l'invalidità dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa in data 26 aprile 2005, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 del codice civile rilasciata dall'Assemblea straordinaria di IntesaBCI S.p.A. del 17 dicembre 2002; ha anche affermato che l'assegnazione di *stock option* all'Amministratore Delegato sarebbe illegittima.

A tale riguardo, il Collegio Sindacale di Intesa ha esperito le verifiche del caso, anche sotto il profilo legale, giungendo alle seguenti conclusioni:

- la citata delibera assembleare del 17 dicembre 2002 – che, incidentalmente, non è stata oggetto di alcuna impugnativa – ha disposto anche la modifica dell'art. 5 dello Statuto all'epoca vigente, prevedendo l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, entro cinque anni, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il capitale di Intesa per un importo massimo di euro 52 milioni mediante emissioni di azioni da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della banca e delle società dalla stessa controllate. E' orientamento consolidato, anche in sede giurisprudenziale, che la modifica statutaria contestuale alla delega ex art. 2443 del codice civile è legittima e, pertanto, è valido presupposto del successivo esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. Corrado Passera è risultato assegnatario di *stock option* non in quanto Amministratore Delegato ma nella sua qualità di dipendente di Intesa, con il grado di dirigente, come precisato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di IntesaBCI S.p.A. all'Assemblea del 17 dicembre 2002 in merito alla proposta di aumento del capitale sociale riservato al *management* del Gruppo.

Il Collegio Sindacale di Intesa ha, peraltro, esaminato anche le altre censure trattate dall'azionista Cardillo nel documento di cui egli ha chiesto l'allegazione al verbale dell'Assemblea di Intesa del 1° dicembre 2006, censure riferite a diverse operazioni perfezionate tra Intesa e Crédit Agricole tra il 2002 e il 2006 che, a giudizio dello stesso Cardillo, sarebbero state concluse in situazioni di conflitto di interesse e a condizioni non congrue.

Anche tali operazioni, a giudizio del Collegio Sindacale di Intesa, non presentano anomalie. Dall'esame dei verbali del Consiglio di Amministrazione di Intesa risulta, infatti, che:

- nessuna delibera relativa alle operazioni di cui trattasi è stata assunta con la partecipazione al voto dei Consiglieri riconducibili al Crédit Agricole;
- tutte le proposte concernenti le delibere in questione risultano supportate da accurata e condivisibile valutazione della congruità delle operazioni e dei loro effetti sugli interessi societari;
- le ripetute decisioni risultano essere state adottate nel rispetto della normativa pro tempore vigente, anche con riferimento a quanto previsto in materia di operatività tra parti correlate.

Parimenti, l'esame dell'operazione di cessione di crediti in sofferenza da Intesa a Fortress e a Merrill Lynch, perfezionata nel corso dell'esercizio 2005, conferma la correttezza dei criteri e delle metodologie sottesi all'operazione stessa.

Per quanto infine riguarda i fatti contestati a due ex dirigenti di Intesa, in merito all'operazione di compravendita sul Warrant Put IntesaBCI effettuata nel 2001, si rinvia a quanto rappresentato in

questa Relazione circa le verifiche effettuate dal Collegio Sindacale di Intesa riguardo alla denuncia dell'azionista Rimbotti.

Sanpaolo IMI

- in data 1° dicembre 2006 l'azionista Marco Bava ha denunciato - con riferimento al progetto di fusione di Sanpaolo IMI in Intesa - un difetto di informazione e di apprezzamento (nell'ambito delle valutazioni dei due Gruppi bancari ai fini della fissazione del concambio azionario) delle componenti assicurative e di *asset management*.

Il Collegio Sindacale ha evidenziato che, per quanto riguarda la valutazione di:

- Sanpaolo IMI, il valore di capitale economico a cui l'*advisor* finanziario Citigroup è pervenuto nella propria "Relazione di Stima" (pag. 19) implica il pieno riconoscimento del valore di tutte le attività svolte dal Gruppo Sanpaolo IMI, ivi comprese quelle assicurative e di *asset management*;
- Nextra Investment Management SGR S.p.A., nel "Documento Informativo" relativo alla fusione per incorporazione di Sanpaolo Imi in Intesa – al quale sono allegate le *fairness opinion* sui corrispettivi negoziati nell'Accordo intervenuto l'11 ottobre 2006 fra Crédit Agricole S.A. e Intesa predisposte dal Prof. Iovenitti e dai Proff. Filippi e Pasteris – sono stati compiutamente illustrati (cfr. pagg. 27 e 28) i termini del predetto Accordo, in particolare nella parte dove questo tratta l'evoluzione della *partnership* nel risparmio gestito.

Il Collegio Sindacale ha, altresì, rilevato come sul rapporto di cambio approvato dall'Assemblea degli Azionisti sia stato ottenuto, da parte delle Società di Revisione incaricate dai Tribunali di Milano e Torino, un giudizio di congruità.

6. Nel corso del 2006 sono pervenuti ai Collegi Sindacali delle due banche cinque esposti, per quanto riguarda Intesa, e tre esposti, relativamente a Sanpaolo IMI, contenenti segnalazioni su asserite anomalie e/o irregolarità. Gli accertamenti svolti in proposito dai Collegi Sindacali delle banche, anche per il tramite delle strutture di volta in volta interessate, non hanno fatto emergere omissioni o irregolarità rilevanti.
7. Nel corso del 2006 sia Intesa e le società del Gruppo Intesa, nei confronti di Reconta Ernst & Young S.p.A., sia Sanpaolo IMI e le società del Gruppo Sanpaolo IMI, nei confronti di PricewaterhouseCoopers S.p.A., oltre alle altre attività per cui l'intervento del revisore dipende da disposizioni di legge o da atti giudiziari, hanno conferito incarichi diversi rispetto alla revisione prevista dagli artt. 155 e 165 del D.Lgs. n. 58/1998 e alla revisione limitata sulla Relazione semestrale nonché – per quanto riguarda Sanpaolo IMI – di revisione dell' "Annual Report on Form 20-F" predisposto secondo gli schemi contabili statunitensi, i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l'I.V.A., sono riepilogati nel seguito:

Intesa

	BANCA INTESA S.p.A. €	SOCIETA' DEL GRUPPO €
Attività di revisione contabile per il rilascio di "comfort letters" riguardanti l'emissione di titoli di debito	290.000	20.881
<u>Due Diligence:</u>		
- Due Diligence fusione tra Sanpaolo e Intesa	1.600.000	-
<u>Altre specifiche attività di controllo contabile:</u>		
- Rilascio attestazioni per documento informativo di fusione	650.000	-
- Revisione obbligatoria "Qualified Intermediary"	209.000	249.000
- Supporto per predisposizione documentazione fiscale	76.000	69.060
- Procedure di verifica contrattuale su cartolarizzazione		210.000
- Integrazione standard PCAOB (principi revisione USA)	200.000	130.000
- Altre minori	237.431	803.693
TOTALE	3.262.431	1.482.634

Sanpaolo IMI

	SANPAOLO IMI S.p.A. €	SOCIETA' DEL GRUPPO €
Progetto di quotazione di Eurizon Financial Group	-	4.000.000
Attività di revisione contabile per il rilascio di "comfort letters" riguardanti l'emissione di titoli di debito	600.372	12.000
Revisione Bilancio Sociale (esercizi 2005 e 2006)	72.000	-
<u>Due Diligence:</u>		
- Due Diligence fusione tra Sanpaolo e Intesa	1.500.000	-
- Due Diligence per acquisizione partecipazioni	446.000	55.000
- Due Diligence diverse	-	410.000
<u>Altre specifiche attività di controllo contabile:</u>		
- Revisione obbligatoria "Qualified Intermediary"	-	43.500
- supporto per predisposizione documentazione fiscale	-	34.250
- altre minori		61.500
<u>Altre attività di consulenza professionale non contabile:</u>		
- assistenza professionale in particolari operazioni societarie	-	37.500
- assistenza professionale sui mercati esteri	-	110.000
- altre minori		16.500
TOTALE	2.618.372	4.780.250

Si segnala inoltre che nel corso dell'esercizio 2006, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa statunitense di cui alla Section 404 del Sarbanes Oxley Act del 30 luglio 2002 (di seguito "SOXA"), è stato conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione del sistema dei controlli interni che sovrintendono la redazione dell' "Annual Report on Form 20-F". L'importo di detto incarico, che ha come perimetro di riferimento le principali società del Gruppo e che verrà regolato a consuntivo sulla base delle risorse effettivamente impiegate, è stato stimato in sede di affidamento dell'attività in un range di euro 8-9 milioni di cui circa 3,5 milioni riferibili alla Capogruppo.

8. Sono stati inoltre conferiti a soggetti "legati da rapporti continuativi" alle Società incaricate della revisione contabile i seguenti incarichi:

NATURA INCARICO	INTESA E SOCIETÀ DEL GRUPPO	SANPAOLO IMI E SOCIETÀ DEL GRUPPO
Procedure di verifica concordate su società controllate	€ 135.000	==
Assistenza professionale sui mercati esteri	==	€ 15.000

9. I Collegi Sindacali delle due banche hanno rilasciato i dovuti pareri in merito ai compensi da corrispondere agli Amministratori investiti di particolari cariche deliberati dai Consigli di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, nonché - per Intesa - al conferimento dell'incarico di revisione contabile. Per quanto attiene Sanpaolo IMI, il Collegio Sindacale, nella sua qualità di Audit Committee ai sensi della normativa americana, ha altresì assunto determinazioni in ordini ad incarichi di assistenza e consulenza professionale conferiti dal Gruppo a società di revisione (tra le quali la PricewaterhouseCoopers S.p.A. e società ad essa legate, compatibilmente con la vigente normativa).
10. Nel corso del 2006 i Collegi Sindacali delle due banche hanno assistito a tutte le Assemblee degli Azionisti, ai Consigli di Amministrazione e ai Comitati Esecutivi. In particolare:

Intesa

Si sono tenute n. 13 riunioni del Consiglio di Amministrazione, n. 7 riunioni del Comitato Esecutivo e n. 39 riunioni del Collegio Sindacale;

Sanpaolo IMI

Si sono tenute n. 19 riunioni del Consiglio di Amministrazione, n. 21 riunioni del Comitato Esecutivo e n. 16 riunioni del Collegio Sindacale.

11. Non si rilevano osservazioni dei Collegi Sindacali di Intesa e di Sanpaolo IMI sul rispetto dei principi di corretta amministrazione che appaiono essere stati costantemente osservati.
12. Con riferimento all'adeguatezza della struttura organizzativa, entrambe le banche hanno proseguito l'attività volta a dare applicazione alle disposizioni della Banca d'Italia del luglio 2004 in tema di *business continuity* e *disaster recovery*. Inoltre:

Intesa

Nell'ambito dell'attività di revisione organizzativa della Direzione Finanza e Tesoreria - anche in coerenza con le raccomandazioni della Banca d'Italia in esito agli accertamenti conclusi nel maggio 2006 - sono stati ridefiniti la struttura, i relativi fabbisogni di risorse e competenze e i processi di *front office*, con la conseguente emanazione del Dealing Manual nel quale sono state descritte le norme generali che regolano l'attività della struttura. E' proseguita l'attuazione del progetto Direzione Operations Finanza attraverso la definizione di un nuovo modello operativo e organizzativo delle

attività *Operations* della finanza di Gruppo principalmente mediante l'implementazione di un nuovo modello di servizio, l'allineamento dei sistemi informativi, la formalizzazione di circa 500 processi di "front", "middle" e "back office" e la formazione specifica delle risorse.

Analogamente a quanto fatto da Sanpaolo IMI nel 2005, Intesa ha approvato il "Codice Etico", le "Linee Guida" ed il primo "Bilancio sociale e Ambientale", riferito all'anno 2005, al fine di dare attuazione ai principi di Corporate Social Responsibility previsti dal Piano d'Impresa 2005-2007, dotandosi in tal modo degli strumenti per guidare la propria responsabilità sociale e definirne il modello di gestione.

Sanpaolo IMI

La Capogruppo ha posto in essere le azioni volte a perseguire gli obiettivi delineati nel Piano d'Impresa 2006-2008. In particolare, relativamente all'attività bancaria, la funzione "Banca dei Territori" ha rafforzato il legame tra le singole banche della rete e le comunità locali di appartenenza, mediante la valorizzazione dei marchi di riferimento e l'attuazione di un piano sportelli finalizzato a migliorare la capacità di attrazione e penetrazione della clientela.

L'operatività bancaria è stata incentrata sul riassetto della presenza sul territorio nazionale, attraverso l'apertura di nuove filiali e il riordino territoriale di quelle esistenti.

Sotto il profilo del Retail & Private Business, in coerenza con le scelte strategiche riguardanti la segmentazione della clientela, nel corso del 2006 è stato realizzato un progetto volto a migliorare la relazione con la clientela attraverso la revisione del modello di servizio per i diversi segmenti.

Per quanto concerne la struttura di Corporate Business, sono state implementate le soluzioni organizzative previste dal Piano d'Impresa per sostenere la strategia di sviluppo. In particolare, è stata razionalizzata la presenza territoriale nelle diverse aree geografiche e rafforzato il presidio commerciale.

L'avvio dell'operatività della nuova Banca ha visto, da subito, l'attivazione del processo di integrazione operativa, con la definizione in tempi rapidi della struttura organizzativa della Capogruppo e la tempestiva messa in opera dei progetti chiave finalizzati al coordinamento delle diverse aree di *business*, anche in vista dell'unificazione dei sistemi informativi. Sono inoltre in corso di revisione i principali documenti di presidio operativo e organizzativo della Banca (in particolare, il Regolamento di Gruppo, il Regolamento dei Comitati di Gruppo, le Facoltà di Autonomia Gestionale).

13. Con riferimento all'adeguatezza del sistema di controllo interno, si evidenzia anzitutto l'attività delle due banche volta all'ulteriore aggiornamento dei Principi di riferimento per l'adozione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare applicabile nel caso di violazione delle norme del Codice Etico e delle regole indicate nei Modelli, nonché alla mappatura delle aree aziendali potenzialmente sensibili alla commissione dei reati di cui al richiamato Decreto.

Nel corso dell'esercizio 2006, come descritto nella parte E della Nota Integrativa dei rispettivi bilanci consolidati, le banche hanno operato come segue:

Intesa

Sono proseguite le attività volte ad ottenere, da parte delle Autorità di Vigilanza, la validazione dei Modelli interni di controllo sui rischi. Più specificamente, in tema di:

- processo di monitoraggio e analisi del credito (nel quale sempre più importanti sono gli indicatori previsti da Basilea II): è proseguita l'attività per la realizzazione del "metodo dei *rating* interni avanzato"; sono stati aggiornati i Modelli di *rating* relativi ai segmenti Large Corporate, Corporate Italia, Imprese, Imprese Retail, Affari, Banche e Corporate Estero, Privati; inoltre, è stato perfezionato il Modello relativo al *project finance*;
- misurazione del capitale a rischio in termini di CreditVar: è proseguito lo sviluppo di un sistema che permette di effettuare valutazioni di tipo gestionale più adeguate agli effettivi profili di rischio favorendo una gestione attiva del capitale;
- rischio di cambio: è stato attuato il progetto relativo all'identificazione e alla risoluzione degli sbilanci nel *day by day*, all'identificazione delle quadrature fra contabilità e sistemi gestionali, nonché all'analisi e alla sistemazione delle anomalie pregresse;
- rischi di liquidità: sono stati integrati i documenti, originariamente approvati dai competenti organi della banca nel novembre 2003, che definiscono la politica di gestione del rischio di liquidità e il *contingency liquidity plan*;
- rischi operativi: è proseguita l'attività di formazione delle risorse attivamente coinvolte nel processo di gestione e mitigazione di tale tipologia di rischio.

Si è quindi proceduto alla razionalizzazione del presidio complessivo delle tematiche di rischio, grazie alla ridefinizione dei Comitati del Gruppo, che ha comportato un rafforzamento dei meccanismi di controllo della banca quale capogruppo. Specificamente per quanto concerne la Finanza, è stato istituito il Comitato Governo dei Rischi che ha assorbito i Comitati Rischi Finanziari di Gruppo e Liquidità e Sicurezza, assumendo la funzione di presidio e gestione coordinata di tutte le problematiche inerenti la gestione dei rischi. E' stato altresì costituito il Comitato Nuovi Prodotti di Gruppo con l'obiettivo di vagliare le iniziative di sviluppo di nuovi prodotti valutandone l'impatto sui rischi, principalmente di mercato, sui processi e sulle procedure operative, sul sistema contabile, fiscale e di *compliance*.

La funzione di Internal Auditing – che ha contribuito a costituire la funzione di "Convalida Interna" del sistema di *rating* sui rischi di credito – ha svolto i previsti programmi di controllo direttamente sulla banca e, con compiti di indirizzo, sul Gruppo, ed ha rappresentato al Collegio Sindacale e agli Amministratori l'esito delle proprie verifiche, le proposte per la rimozione delle carenze riscontrate e lo stato di avanzamento degli interventi al proposito effettuati.

Sanpaolo IMI

L'applicazione del processo creditizio di Gruppo, definito nel contesto del "Progetto Basilea II", è stata estesa dal segmento Corporate ai segmenti Enti del Settore Pubblico, Small Business, Mortgage e Prestiti Personali, con una copertura quasi completa dei crediti a clientela. A inizio 2007 è stato introdotto il nuovo processo relativo ai Prestiti Personali erogati dalla rete Sanpaolo IMI. Sono in corso

i lavori finalizzati all'estensione del nuovo processo creditizio agli altri prodotti della clientela privata Retail (la componente di credito al consumo, ove sono adottati modelli di *scoring*).

Al fine di supportare con continuità il processo di gestione del rischio operativo si sono svolte varie sessioni formative dedicate alle persone direttamente coinvolte nel processo di gestione e mitigazione del citato rischio. Nel contesto dei rischi di mercato, Banca IMI S.p.A. (presso la quale si concentra il portafoglio di negoziazione del Gruppo) ha adottato una nuova metodologia di misurazione dei rischi finanziari basata sul VaR storico e il nuovo sistema di deleghe operative definite in termini di *value at risk* e di perdita cumulata settimanale.

Alla luce delle evidenze sino ad oggi riscontrate, si ha motivo di ritenere che:

- il sistema di controllo interno della Banca è adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche della Banca stessa e del Gruppo;
- in particolare, i presidi operanti per il controllo e il contenimento dei rischi caratteristici delle attività svolte dalla Banca sono in grado di allertare efficacemente i vertici aziendali, ai diversi livelli di competenza, in modo da intervenire nei confronti delle criticità rilevate, con l'obiettivo di rimuovere le cause delle disfunzioni rilevate e, ove ne sussistano i presupposti, con l'assunzione di iniziative sanzionatorie.

14. Con riferimento all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, la Banca ha predisposto i progetti di bilancio al 31 dicembre 2006, individuali e consolidati, relativi a Intesa e a Sanpaolo IMI, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005, in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS così come omologati dalla Commissione Europea a tutto il 31 dicembre 2006 in base alla procedura prevista dal Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e tenendo conto della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 nonché dei documenti sull'applicazione dei citati principi predisposti in Italia dall'Organismo Italiano di Contabilità e dall'Associazione Bancaria Italiana.

Per quanto riguarda Sanpaolo IMI, è da ricordare che, in relazione alla quotazione delle azioni già emesse dalla banca presso il NYSE e alla connessa registrazione presso la Security and Exchange Commission (SEC), la banca si era dotata di un modello di *governance* amministrativo-finanziario fortemente integrato a livello di Gruppo e ritenuto rispondente alle disposizioni del SOXA, che hanno notevolmente accresciuto le responsabilità societarie e del *management* in materia di controlli sull'informativa societaria ai mercati. L'iniziativa era funzionale a consentire di ottenere le attestazioni previste dalla normativa statunitense, richieste per la prima volta con riferimento al bilancio 2006.

Al fine di ottemperare all'obbligo di rendicontazione posto a carico del Collegio Sindacale di Sanpaolo IMI dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005 - che ha deliberato lo stanziamento di un fondo per le spese di consulenza legale riconducibili all'applicazione della suddetta normativa - si riferisce che è stato autorizzato il pagamento della fattura di USD 39.887,30 emessa dallo Studio Legale Davis Polk & Wardwell a fronte dei servizi di consulenza relativi, principalmente, agli adempimenti verso il NYSE e alla revisione della procedura sui *compliance*.

La decisione da parte della Banca di procedere al *delisting* del titolo dal NYSE, unitamente al prospettato cambiamento normativo da parte della SEC, che dovrebbe facilitare l'accoglimento

dell'istanza di *deregistration* che la Capogruppo è orientata a formulare, consentono di ritenere probabile il venire meno dell'obbligo delle attestazioni previste dal SOXA con riferimento al bilancio 2006.

Peraltro, l'esperienza maturata e gli investimenti effettuati da Sanpaolo IMI per effetto degli adempimenti sin qui previsti dal SOXA sono utili per far fronte alle nuove disposizioni normative del legislatore nazionale conseguenti all'estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati societari nonché, più recentemente, all'introduzione della Legge n. 262/2005, che prevede l'obbligo in capo agli Organi Delegati e alla nuova figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di attestare, a partire dalla Relazione semestrale 2007, l'adeguatezza delle procedure applicate per la formazione del bilancio.

Alla luce delle evidenze sino ad oggi riscontrate, si ha motivo di ritenere che il sistema amministrativo-contabile della Banca sia in grado di assicurare una corretta rappresentazione degli accadimenti gestionali.

15. I Collegi Sindacali di Intesa e di Sanpaolo IMI hanno ritenuto adeguati i flussi informativi dalle società controllate verso le due capogruppo, volti ad assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Inoltre, dai contatti intercorsi con corrispondenti Organi di controllate non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.
16. Nel corso dei periodici scambi d'informativa tra i Collegi Sindacali e i Revisori delle due banche, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.
17. La Relazione sul Governo Societario della Banca, redatta ai sensi delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., illustra nel dettaglio l'attuale sistema dualistico di amministrazione e controllo di Intesa Sanpaolo nonché i previgenti sistemi di *governance* rispettivamente di Intesa e di Sanpaolo IMI.

Nella citata Relazione viene fornita un'informativa in merito alle modalità con cui il nuovo Codice di Autodisciplina pubblicato nel marzo 2006 è stato applicato al sistema di governo societario della Banca.

18. Dall'attività di vigilanza svolta dai Collegi Sindacali di Intesa e di Sanpaolo IMI, come sopra descritta, nonché dalle evidenze ad oggi riscontrate dal Consiglio di Sorveglianza della Banca, non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di menzione agli Azionisti.

Per quanto riguarda specificamente l'attività svolta dal Consiglio di Sorveglianza a far tempo dal suo insediamento, rinviamo a quanto riportato in premessa di questa Relazione a proposito del sistema di *governance* adottato dalla Banca, nonché alla più volte richiamata Relazione sul Governo Societario, sottolineando in particolare la piena operatività dei Comitati per il Controllo e per il Bilancio.

19. Precisiamo, infine, di non avere obiezioni da formulare in merito alle proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Gestione in ordine sia alla destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2006 sia al dividendo in distribuzione, di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata nei giorni 30 aprile e 3 maggio 2007.

Da ultimo, esprimiamo parere favorevole alle proposte di modifica degli articoli 7 (Assemblea), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezion e del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 30 (Controllo Contabile) dello Statuto, di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata nei giorni 30 aprile, 2 maggio e 3 maggio 2007, condividendo le motivazioni addotte dal Consiglio di Gestione nella propria relazione alla citata Assemblea, alla luce dell'evoluzione della normativa di riferimento e della concreta applicazione dello Statuto stesso nei primi mesi dell'anno.

Torino, 14 aprile 2007

per il Consiglio di Sorveglianza
il Presidente – Giovanni Bazoli

